

PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia di Agrigento



**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Comune di JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1

Finalità e oggetto

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile della Regione Sicilia, attuazione dell'art. 7 della legge regionale n° 14 del 31 agosto 1998, approvato con Decreto Presidenziale n° 12 del 15 giugno 2001, è costituito il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso, così come ribadito dall'art. 15 del vigente Regolamento Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 03/02/2004.

Art. 2

Requisiti minimi per accedere al gruppo

Possono aderire al Gruppo comunale di protezione civile i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età; possono aderire, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro i quali hanno superato il sedicesimo anno di età, che saranno impiegati esclusivamente in attività di formazione teorica.

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato con sufficiente continuità ed impegno alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che vengono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco ai sensi del successivo art.3.

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda nella quale dovranno essere indicate, oltre alle generalità complete, eventuali patologie ostative alla effettuazione di attività di protezione civile.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica di cui all'art. 5. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo comunale e regolarmente autorizzate.

Tutte le prestazioni degli aderenti al Gruppo si intendono prestate a titolo gratuito.

Art. 3

Coordinatore del gruppo

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del gruppo e designa fra i componenti del gruppo stesso un Coordinatore che dovrà essere legittimato dagli iscritti riuniti in assemblea plenaria con il voto della metà più uno dei votanti. Il Coordinatore del Gruppo Comunale rimane in carica per un periodo non superiore a cinque anni e può essere rieletto. Il Coordinatore ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Il responsabile del Servizio comunale di protezione civile, coordinatore dell'attività di protezione civile, svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco e il coordinatore del gruppo.

Il Sindaco o l'Assessore per la protezione civile può delegare il responsabile del Servizio ad attivare il Gruppo comunale dei volontari e concedere ad esso l'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il gruppo comunale verrà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal responsabile del servizio protezione civile e dal coordinatore dei volontari.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

Art. 4

Addestramento

I volontari sono addestrati a cura del Comune, tramite il proprio personale e quello del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale Regionale e di altri Enti e organizzazioni.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica e al perfezionamento continuo.

Art. 5

Organizzazione

All'interno del gruppo vengono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- Settore tecnico logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in Interventi, Attendamenti e Accoglienza;

- Settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle Stazioni Base e alle Maglie e gli Operatori radio;
- Settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in Interventi, Primo e Pronto soccorso, Assistenza;
- Settore Mezzi e Attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli Automezzi, al Magazzino e alla Manutenzione.

Per ogni settore il Coordinatore del gruppo, di concerto col Sindaco o suo delegato e il responsabile del servizio di P.C., provvede alla nomina di un Responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno della squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capi squadra.

Art. 6

Attività

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n°225 del 24 febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001 nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

In situazioni di emergenza il gruppo opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Art. 7

Formazione

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante o analoga con le finalità indicate.

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso. Il coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza dalle attività del gruppo da parte di un volontario per il periodo di un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocumento al gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando verrà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività improprie.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

Art. 8

Equipaggiamento e mezzi

Il Dipartimento nazionale della protezione civile, la Regione, la Prefettura, la Provincia, l'Unione dei Comuni Feudo D'Alì, Ente preposto alla pianificazione e alla gestione delle emergenze di protezione civile a livello intercomunale, possono integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo comunale può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile ovvero proposte da altri Enti, Istituzioni e Organizzazioni di volontariato, che si svolgono sia sul territorio nazionale che internazionale, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato per la protezione civile.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti i rimborsi e i benefici previsti dall'art.9 del D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001 e cioè:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'Art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Viene altresì garantito il rimborso ai datori di lavoro secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001.

Art. 9

Obblighi dell'Ente

Il Comune di Joppolo Giancaxio si impegna altresì: 1) a fornire ai componenti il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile il vestiario e la dotazione tecnica individuale adatti allo svolgimento delle mansioni richieste; 2) ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art.4 della legge n°266 dell'11 agosto 1991 e del Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 febbraio 1992, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 44 del 22 febbraio 1992; 3) a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali.

Art. 10

Risorse

Le attività di cui all'Art. 6 comma 1, se non autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, o se promosse da istituzioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal sindaco previa assunzione dell'impegno di spesa.

Il gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale e gli eventuali contributi, concessi anche sotto forma di beni mobili e immobili, provenienti da privati cittadini ovvero da altri Enti, pubblici e privati.

Art.11

Rimborso spese al Coordinatore del Gruppo

Il coordinatore del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Con delibera di Giunta comunale viene stabilita la somma da erogare al Coordinatore del Gruppo per il rimborso delle spese sostenute annualmente per la gestione del Gruppo stesso debitamente documentate e rendicontate alla fine di ogni esercizio finanziario.

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

Art. 12

Iscrizione alla Sezione Speciale del Registro Regionale

Su specifica richiesta avanzata dal Sindaco, così come previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto Presidenziale 15 marzo 2002, verrà inoltrata domanda di inserimento del gruppo comunale di protezione civile alla sezione speciale del Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 13

Provvedimenti disciplinari

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale provvederà ad attuarla.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

INDICE:

Art. 1	Finalità e oggetto	pag. 1
Art. 2	Requisiti minimi per accedere al gruppo	pag. 1
Art. 3	Coordinatore del gruppo	pag. 2
Art. 4	Addestramento	pag. 2
Art. 5	Organizzazione	pag. 2
Art. 6	Attività	pag. 3
Art. 7	Formazione	pag. 3
Art. 8	Equipaggiamento e mezzi	pag. 4
Art. 9	Obblighi dell'Ente	pag. 4
Art. 10	Risorse	pag. 5
Art. 11	Rimborso spese al coordinatore del gruppo	pag. 5
Art. 12	Iscrizione alla Sezione Speciale Del Registro Regionale	pag. 5
Art. 13	Provvedimenti disciplinari	pag. 5